



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** l'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato "*Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*" e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra "fiberfrax", e in caso di premorte in favore degli eredi;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, concernente "*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario n. 257 del 13 ottobre 1965;

**VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, recante: "*Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, recante "*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza*";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il "*Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)*";

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, rubricato "*Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti*";

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il "*Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto in attuazione dell'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244*";

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato "*Amministrazione del Fondo*" e, in particolare:



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- il comma 1, ai sensi del quale “ *Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate*”;
- il comma 2, secondo cui *i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico (...omissis...)*”;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, l'articolo 53;

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2012, concernente la costituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, così come modificato dai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 7 gennaio 2013, 29 novembre 2013 e 5 agosto 2014;

**VISTO** il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto in data 22 marzo 2012;



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI);
- Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (CONFIMI IMPRESA);
- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA)
- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Confederazione italiana degli esercenti commercianti (CIDEC)
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO)
- Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA)
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI)
- Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOOP)
- Associazione generale cooperative italiana (AGCI)
- Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
- Unione Italiana Cooperative (UNICOOP)
- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)
- Confederazione unitaria di base (CUB)
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU)
- Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA)

**RILEVATO** che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTI** i dati trasmessi dalla Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali in merito al grado di rappresentatività di tutte le citate organizzazioni sindacali;

**RILEVATO**, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

organizzazioni sindacali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)

organizzazioni datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)

**ATTESA** l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;

**CONSIDERATO**, altresì, che i rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, in seno al predetto Comitato, sono designati dalle associazioni delle vittime dell'amianto *"maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate"*;

**CONSIDERATO** che sulla base dei dati forniti dall'INAIL il 15 gennaio 2015 le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate – sia per il numero di patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo ai beneficiari aventi diritto (periodo 2008/2014), sia per il numero delle denunce di tali patologie e per il numero delle malattie riconosciute (anno 2013), nonché per il numero delle medesime riconosciute al 31 ottobre 2014 – sono la Lombardia e il Piemonte;

**CONSIDERATO**, altresì, che la competente Direzione interregionale del lavoro di Milano, dopo i relativi accertamenti, ha individuato – quali uniche specificamente nate e operanti nell'ambito delle problematiche inerenti le malattie asbesto-correlate e, pertanto, ritenute dalla medesima Direzione interregionale maggiormente rappresentative – l'Associazione Familiari Vittime Amianto (AFeVA) per la regione Piemonte e l'associazione italiana esposti amianto onlus (aiea) per la regione Lombardia;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTE** le note ministeriali del 19 novembre 2014 e del 21 aprile 2015, con le quali sono state richieste, rispettivamente, all'INAIL, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle organizzazioni sindacali e datoriali nonché alle associazioni delle vittime dell'amianto - come sopra individuate - le designazioni dei rappresentanti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi indicata;

**VISTE** le note, come di seguito specificate, con le quali sono state comunicate le designazioni dei rappresentanti di pertinenza di ciascuna parte sociale, in seno al Comitato in argomento, nonché trasmessa la relativa documentazione a perfezionamento delle citate designazioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: 16 marzo 2015 - 5 agosto 2015 - 2 settembre 2015;
- Inail: 15 gennaio 2015;
- Cgil: 29 maggio 2015 - 27 luglio 2015 - 4 agosto 2015;
- Cisl: 28 aprile 2015;
- Uil: 4 giugno 2015;
- Ugl: 6 luglio 2015 - 16 luglio 2015 - 4 agosto 2015 - 30 ottobre 2015 - 2 novembre 2015;
- Confindustria: 15 luglio 2015 - 16 luglio 2015 - 3 settembre 2015;
- Confapi: 1° giugno 2015;
- Confcommercio: 29 aprile 2015 - 26 maggio 2015 - 4 agosto 2015;
- AFeva: 27 aprile 2014 - 28 agosto 2015;
- aiea: 30 aprile 2015 - 5 agosto 2015;

**VISTE** le richieste del 24 giugno 2015 e del 10 luglio 2015 con le quali l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil) ha chiesto di conoscere le *motivazioni che avrebbero portato ad una sua apparente esclusione* dalla compagine del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto, in corso di ricostituzione;

**VISTA** la nota del 16 luglio 2015 con la quale – sulla base di quanto rappresentato dall'Anmil – è stato chiesto all'INAIL *se sussistano ulteriori elementi che consentano di individuare la citata Associazione tra quelle maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni individuate, quali il Piemonte e la Lombardia, con più alta incidenza di malattie asbesto-correlate;*

**VISTA** la nota del 29 luglio 2015 con la quale il Presidente dell'INAIL - nel premettere che *“l'Istituto non dispone di dati sulla rappresentatività delle Associazioni, in quanto i lavoratori iscritti non sono tenuti a darne comunicazione all'Inail”* rappresenta che *“Gli unici dati rilevabili dalla banca dati sono relativi al numero dei lavoratori che hanno autorizzato, con delega, la propria Associazione a riscuotere la quota associativa mediante trattenute effettuate dall'Istituto, sui ratei mensili delle prestazioni erogate, sulla base di specifiche convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 115 del DPR n. 616/1977 così come modificato dall'art. 1 - undecies della legge n. 641/1978. Dalla rilevazione effettuata sul numero complessivo delle deleghe, attive al 31.12.2014, pervenute dai lavoratori o dai loro superstiti aventi diritto a prestazioni economiche per infortuni o malattie professionali, il 98% sono a favore dell'A.N.M.I.L. Inoltre, se si considerano in particolare le regioni Piemonte e Lombardia, tale percentuale raggiunge rispettivamente il 99,8% e il 99,7%.*



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*Limitando l'estrazione dei dati ai beneficiari del Fondo vittime dell'amianto che hanno presentato delega per la riscossione della quota associativa tramite l'Inail, in Piemonte e in Lombardia, l'AN.M.I.L. concentra il 100% delle deleghe pervenute all'Istituto.*

*Le suddette percentuali, sebbene risultino indicative del ruolo svolto dall'A.N.M.I.L. nei confronti dei lavoratori infortunati e tecnopatici, non possono fornire indicazioni sulla effettiva incidenza che tale Associazione ha nel contesto della totalità delle Associazioni operanti sul territorio, in quanto non tutte si avvalgono della facoltà di convenzionarsi con l'Inail per il servizio di riscossione dei contributi.”;*

**VISTA** la nota del 12 agosto 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - a seguito della quale, su parere conforme dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero, è stata richiesta una nuova formale designazione, del proprio rappresentante, nel Comitato in argomento, a UGL, la quale ha fornito riscontro in data 30 ottobre 2015 e 2 novembre 2015;

**RITENUTO** di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime per l'amianto, presso l'INAIL, in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30;

### **DECRETA**

Il *Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto*, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è composto dai seguenti membri:

POLSINELLI Franca

in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

BORGIONI Mario

in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze

SORRENTINI Luigi  
CARIOLA Agatino  
MARIANI Massimiliano  
D'AMARIO Silvia

in rappresentanza dell'INAIL

PONDRANO Nicolino  
D'ERCOLE Giuseppe  
LUPI Marco  
IMPERIALI Maddalena

CGIL  
CISL  
UIL  
UGL

in rappresentanza delle organizzazioni sindacali



## *Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

PONTRANDOLFI Fabio  
PILIEGO Leonardo  
MORI Luigi  
MASCIOCCHI Pierpaolo

CONFINDUSTRIA  
CONFINDUSTRIA  
CONFAPI  
CONFCOMMERCIO

PESCE Bruno  
GRITTA Valentino

AFeVA  
aiea

{ in rappresentanza delle  
organizzazioni datoriali

{ in rappresentanza delle associazioni  
delle vittime dell'amianto

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it).

Roma addì, **18 NOV. 2015**

Giuliano Poletti